Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA - SASSARI
C.F. 80008840904 – codice meccanografico SSRH02000D
Via Cedrino, 1 - 07100 SASSARI Tel. 079/2590077 Fax 079/2590143
Sito web: www.alberghierosassari.edu.it **email:** ssrh02000d@istruzione.it **pec:** ssrh02000d@pec.istruzione.it

Sassari **16/09/2026**

CIRC. N. 18

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Al sito web

OGGETTO: Fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato e indeterminato.

Come sottoscritto all'atto della presa di servizio, l'art. 1, comma 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che il personale (senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie per i docenti a tempo indeterminato è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ai sensi del successivo comma 56, peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2024 prevede che "Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012".

Il personale a tempo determinato con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), fino al termine delle lezioni (in base al calendario regionale) o nel caso di contratti per supplenze temporanee fruirà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, di Pasqua e le altre giornate non festive in cui le lezioni sono sospese).

SI INVITA

Tutto il personale a tempo determinato, docente e ATA, con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine delle lezioni (come da calendario regionale che quest'anno scolastico è il 08 giugno) o con contratti di supplenza temporanea (se il supplente avrà maturato giorni di ferie in numero pari o inferiore a quelli di sospensione delle lezioni), di produrre domanda

di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Si ricorda a tutto il personale che i periodi in cui si potrà fruire delle ferie è quello coincidente con i periodi di sospensione delle lezioni.

Per "periodi di sospensione delle lezioni" si considerano i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), mentre per "periodi di sospensione delle attività didattiche" si intende esclusivamente il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto (periodo in cui è interrotto il contratto dei docenti a tempo determinato).

Per "periodi di sospensione delle lezioni" non si intendono le festività del calendario civile (per esempio, il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 1° gennaio e così via – né, ovviamente, le domeniche). Si intendono invece i giorni "feriali" compresi in un periodo di sospensione delle lezioni come ad esempio le vacanze natalizie e pasquali; inoltre, tra tali giorni di sospensione delle lezioni rientrano anche quelli compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, a condizione che il personale scolastico non sia impegnato per scrutini, esami o per altre attività deliberate dal collegio dei docenti nel piano delle attività della scuola

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonietta Piras
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa